



**PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
IN MATERIA DEONTOLOGICA
RAPPORTI CON I COLLEGHI**

* * *

27 febbraio 2017

Per quanto disposto dell'art. 45 codice deontologico forense, qualora un avvocato subentri nella difesa in sostituzione di un collega, per revoca dell'incarico o rinuncia, egli è tenuto a rendere edotto della propria nomina il collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all'assunzione del mandato, nonché ad adoperarsi fattivamente, mediante concreto interessamento ed idonee raccomandazioni anche scritte, affinché il cliente provveda all'effettivo pagamento delle legittime competenze del precedente per l'attività professionale già svolta, fino a subordinare l'accettazione o il proseguimento dell'incarico purché questo non costituisca pregiudizio per l'attività difensiva.

* * *

10 aprile 2017

L'avvocato, che subentri a precedente difensore nell'assistenza di una parte nel giudizio civile, è sempre tenuto per quanto previsto dall'art. 45 del codice deontologico forense a rendere nota la propria nomina al collega sostituito ed altresì ad attivarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito.

Qualora il precedente difensore, nell'ipotesi di mancato spontaneo adempimento da parte del cliente si sia già attivato al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie rivolgendosi, previa valutazione dell'ammontare degli onorari da parte del consiglio dell'Ordine, all'autorità giudiziaria, l'avvocato che assuma la difesa della parte in predetto giudizio è comunque tenuto al rispetto dei principi di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e dovrà quindi adoperarsi in modo fattivo affinché siano soddisfatte le richieste del collega per le prestazioni rese ove ritenute legittime all'esito del giudizio.